

Serie Ordinaria - Sabato 08 luglio 2017



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Testo coordinato del r.r. 5 agosto 2016 n. 7

Testo coordinato del r.r. 5 agosto 2016, n. 7 "Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)" . . . 2

L'unità organizzativa Segreteria di Giunta e rapporti Istituzionali - Bollettino Ufficiale - ha curato per una maggiore chiarezza espositiva, la redazione del testo coordinato del regolamento regionale pubblicato nella presente edizione.

Tale pubblicazione riveste esclusivamente carattere informativo e non incide in alcun modo sul valore e l'efficacia degli atti qui riportati.

Serie Ordinaria n. 27 - Sabato 08 luglio 2017

T.c.r.r. 5 agosto 2016 n. 7

Testo coordinato del r.r. 5 agosto 2016, n. 7 "Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)"

INDICE

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù
- Art. 3 Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle case e appartamenti per vacanze
- Art. 4 Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle foresterie lombarde
- Art. 5 Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle locande
- Art. 6 Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei bed & breakfast
- Art. 7 Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei rifugi alpinistici ed escursionistici
- Art. 8 Documentazione per la dichiarazione di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie
- Art. 9 Contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere
- Art. 10 Altezze minime dei locali delle case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande e bed & breakfast
- Art. 11 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 12 Abrogazioni
- Art. 13 Entrata in vigore
- Allegati
- Allegato A - Ostelli per la gioventù
- Allegato B - Case e appartamenti per vacanze
- Allegato C - Foresterie lombarde
- Allegato D - Locande
- Allegato D bis - Locande di nuova costruzione
- Allegato E - Bed & Breakfast
- Allegato F - Rifugi alpinistici
- Allegato G - Rifugi escursionistici

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni disciplinano ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per le strutture ricettive non alberghiere di seguito indicate:

- a) ostelli per la gioventù;
- b) case e appartamenti per vacanze;
- c) foresterie lombarde;
- d) locande;
- e) bed & breakfast;
- f) rifugi alpinistici ed escursionistici.

Art. 2

(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù)

1. Gli ostelli della gioventù possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all'allegato A del presente regolamento.

2. Le strutture di cui al comma 1 devono:

- a) risultare conformi alle normative statali e regionali vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, al fine di favorire la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie;

- b) possedere tutti i requisiti di sicurezza stabiliti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di prevenzione incendi e di tutela dei lavoratori e dei clienti.

Art. 3

(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle case e appartamenti per vacanze)

1. Le case e appartamenti per vacanze possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all'allegato B del presente regolamento.

2. Le case e appartamenti per vacanze utilizzate per l'offerta di alloggio devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo);

Art. 4

(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle foresterie lombarde)

1. I locali destinati all'esercizio di foresteria lombarda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all'allegato C del presente regolamento.

2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.

3. Ai fini della promozione e della commercializzazione dell'offerta di alloggi delle foresterie lombarde, colui che esercita l'attività di affittacamere alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2015, può continuare ad utilizzare tale denominazione solo in aggiunta a quella di foresteria lombarda, fatto salvo l'obbligo di adeguamento di cui all'art. 11 comma 2.

4. Ai fini della promozione e della commercializzazione dell'offerta di alloggi, le foresterie lombarde possono promuoversi anche con il termine di affittacamere, purché in affiancamento a quello di foresterie lombarde.»

Art. 5

(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle locande)

1. I locali destinati all'esercizio di locanda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all'allegato D del presente regolamento.

2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.

3. I locali costruiti dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 27/2015 e di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste dall'allegato D bis del presente regolamento.

Art. 6

(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei bed & breakfast)

1. I locali destinati all'esercizio di bed & breakfast possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all'allegato E del presente regolamento.

2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.

3. Per la preparazione della prima colazione agli alloggiati nell'ambito dell'attività di bed and breakfast è necessario che il titolare adempia agli obblighi previsti dal regolamento (CE) 852/2004 compresi il possesso dei relativi requisiti igienico sanitari, la formazione HACCP e la redazione di un piano di auto-controllo e che, all'atto di presentazione della SCIA, compili la sezione relativa alle attività economiche in campo alimentare.

4. Se il titolare dell'attività di bed & breakfast ha ottemperato a quanto previsto al comma 3 anche i collaboratori che fanno parte dell'organizzazione familiare e gli eventuali collaboratori domestici, previa formazione HACCP, possono preparare la prima colazione.

5. In difetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo la somministrazione della prima colazione dovrà avvenire solo mediante messa a disposizione dell'ospite di alimenti preconfezionati o tramite convenzione con imprese alimentari registrate e con bevande calde e fredde servite in modalità *self service*.

6. Nella struttura ricettiva, è situato lo spazio comune per la lettura, per l'intrattenimento ed altri usi polivalenti, nonché per la consumazione della prima colazione.

Art. 7

(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei rifugi alpinistici ed escursionistici)

1. I rifugi possiedono le seguenti dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie:

- acqua potabile conforme ai requisiti di qualità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
- impianti tecnologici conformi alla normativa vigente; in particolare, impianti elettrici, apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di riscaldamento, corredati di certificazione di conformità;
- adeguati sistemi di prevenzione degli incendi;
- porte d'esodo con apertura anche verso l'interno;
- cassetta di primo soccorso con una dotazione minima equivalente a quella prevista per le aziende del gruppo B dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), ferma restando la possibilità per il soccorso alpino e per le aziende sanitarie locali di richiedere la custodia di ulteriore materiale;
- un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità concordate con i comuni.

2. Se non può essere garantita la fornitura di acqua avente sin dalla captazione le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a), i rifugi si dotano di idoneo sistema di potabilizzazione. La captazione delle acque può avvenire oltre che da sorgente, da scorrimento di superficie e da lago, anche da scioglimento di nevaio e ghiacciaio e da raccolta di acqua piovana.

3. Nei rifugi in cui le opere di captazione e i sistemi di potabilizzazione non consentono l'erogazione costante di acqua potabile è fatto obbligo di esporre cartelli almeno in lingua italiana e inglese, con relativa simbologia, di avviso della non potabilità dell'acqua. E' comunque assicurata la disponibilità di acqua per uso alimentare.

4. Laddove non fossero presenti captazioni d'acqua per uso alimentare nel bacino imbrifero locale sottostante e per motivi di affluenza e/o vincoli tecnici non fosse possibile utilizzare sistemi tipo Imhoff è data facoltà di utilizzare fosse settiche e/o fitodepurazione o sistemi similari.

Le attività non collegate alla fognatura pubblica dovranno fare utilizzo prevalente di detergenti biologici biodegradabili.

5. I rifugi assicurano una apertura stagionale minima di otanta giorni, anche non consecutivi. Il periodo di apertura ed ogni variazione ad esso relativa sono resi noti al pubblico a cura del gestore che ne dà comunicazione al Comune in cui è situato il rifugio e alla Direzione regionale competente.

6. I rifugi alpinistici posseggono i requisiti strutturali e igienico sanitari di cui all'allegato F del presente regolamento.

7. I rifugi escursionistici posseggono i requisiti strutturali e igienico sanitari di cui all'allegato G del presente regolamento.

Art. 8

(Documentazione per la dichiarazione di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie)

1. Le attività ricettive non alberghiere rientranti nelle tipologie ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande e bed and breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici sono intraprese previa presentazione della SCIA al comune competente per territorio. Alla SCIA sono allegate:

- la dichiarazione relativa ai servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie;

- la planimetria dell'unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestrate di ogni vano.

2. Le case e appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono intraprese previa comunicazione di inizio attività al comune competente per territorio.

3. Alla comunicazione di cui al comma 2 è allegata, a cura dei titolari delle attività, la riproduzione della planimetria che corrisponda allo stato di fatto: planimetria catastale in scala 1:200 o planimetria in scala 1:100 o 1:50.

4. Con decreto della direzione generale competente è approvata la modulistica unificata di cui ai commi 1 e 2 che dovrà essere adottata da tutti i comuni.

Art. 9

(Contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere)

1. I contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere: ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici hanno i seguenti elementi costitutivi:

- logo distintivo della singola tipologia di struttura;
- marchio di Regione Lombardia;
- logo di promozione turistica «inLombardia»;
- logo eventuale della zona o del percorso turistico.

2. I contrassegni identificativi di cui al primo comma devono essere riprodotti a cura dei titolari dell'attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di Giunta.

3. I contrassegni identificativi di cui al primo comma devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale delle strutture ricettive e non costituiscono messaggio pubblicitario.

Art. 10

(Altezze minime dei locali delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast)

1. L'altezza minima netta delle camere da letto e delle unità abitative delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

2. In materia di altezze minime sono possibili le deroghe previste dall'articolo 1 del decreto ministeriale della Sanità in data 5 luglio 1975 recante disposizioni sull'altezza minima e requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione e quelle previste dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» in materia di recupero abitativo dei sottotetti purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

Art. 11

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I titolari delle strutture ricettive non alberghiere ostelli, case e appartamenti per vacanze e bed & breakfast che offrono i servizi e rispettano gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie previsti dalle disposizioni vigenti all'entrata in vigore della l.r. 27/2015 si adeguano a quanto previsto dagli allegati A, B ed E entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fatta eccezione per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e dimensionali.

2. Le attività di affittacamere esistenti all'entrata in vigore della l.r. 27/2015 devono essere adeguate, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, a quanto previsto dall'allegato C con esclusione dei requisiti dimensionali.

3. I proprietari dei rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro tre anni, a renderli conformi ai requisiti evidenziati negli allegati F e G.

Serie Ordinaria n. 27 - Sabato 08 luglio 2017

4. In difetto degli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, il Comune e la Provincia o la Città metropolitana, secondo le rispettive competenze, assumono le determinazioni conseguenti di cui agli articoli 39 e 40 della l.r. 27/15.

5. Per le strutture ricettive non alberghiere disciplinate dal presente regolamento da insediare o già insediate in edifici costruiti prima dell'introduzione del certificato di agibilità o sottoposti a tutela e censiti dalle soprintendenze come di interesse storico o monumentale o sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è ammessa deroga motivata ai requisiti strutturali e dimensionali.

6. Gli allegati tecnici al presente regolamento sono aggiornati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 12
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) l'articolo 3 e l'allegato D del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 5 «Definizione degli standard minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)»;
- b) gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento regionale 14 febbraio 2011, n. 2 «Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)».

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO A	
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	
OSTELLI DELLA GIOVENTÙ	
STANDARD MINIMI OBBLIGATORI	
Almeno un terzo delle camere deve avere capacità ricettiva di 4 posti letto con un ⁽¹⁾ numero massimo di posti letto per camera;	dieci ⁽²⁾
Numero camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie;	almeno una
Superficie minima delle camere;	nove metri quadrati
Cubatura minima per ogni posto letto;	otto metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri di altitudine
Percentuale minima di camere con bagni privati;	sessanta per cento
Sale ad uso comune rapportate al numero degli ospiti, dotate di libri o giornali multilingue e giochi da tavolo;	
Aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine;	
Riscaldamento in tutto l'esercizio;	
Almeno un punto ristoro anche con distributori automatici;	
Servizio di custodia dei valori in cassaforte;	
Servizio Internet, almeno un fax e una fotocopiatrice;	
Disponibilità di sistemazione per biciclette e motocicli.	
DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI	
CAMERE	
Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato.	
BAGNI	
I bagni privati e i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno distinta per ciascun ospite ed essere completi di tutte le apparecchiature igieniche idonee a rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga) vasca o doccia. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza.	
REQUISITI FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI	
Connessione internet gratuita (wi-fi) fatta salva l'impossibilità tecnica ⁽³⁾	almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali

Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.	
Periodo minimo di apertura	sei mesi all'anno
Cadenza servizio di pulizia	quotidiano
Numero di ore minimo del servizio di ricevimento	sei su ventiquattro
Conoscenza linguistica minima richiesta agli addetti al ricevimento	lingua inglese
Personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne	
Sistema di ricevimento automatizzato, trasferimento di chiamata o segreteria telefonica da attivarsi nell'arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento	
(4)	
Possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti	
Possibilità di assegnazione di un posto letto anche in camere multiple	
Cadenza delle attività di promozione di eventi sociali o culturali	mensile
Disponibilità di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico	
Partecipazione a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Lombardia e diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi Ostelli	
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	

(1) Le parole sono state inserite dalla lett. a) del punto 1 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

(2) La parola è stata sostituita dalla lett. a) del punto 1 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

(3) Le parole sono state aggiunte dalla lett. b) del punto 1 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

(4) Le parole sono state soppresse dalla lett. c) del punto 1 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

ALLEGATO B	
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE	
CAPACITA' RICETTIVA	
Il massimo della capacità ricettiva, fatti salvi i requisiti di abitabilità, è calcolata in relazione alla Superficie Utile (al netto dei servizi e della cucina) con la seguente formula applicando una tolleranza del 5%.	
n. massimo di ospiti = Superficie Utile / mq o fino a 48 mq, n. 1 posto letto per ogni 8 mq; o da 49 a 84 mq, n. 1 posto letto ogni 12 mq; o oltre 85 mq, n. 1 posto letto ogni 14 mq i parametri via via crescenti vanno applicati alle differenti fasce di superficie di ogni alloggio (esempio: appartamento di 84 mq; 48/8 = 6 posti letto più (84 - 48)/12 = 3, capacità ricettiva dell'alloggio 9 posti letto)	
Oltre 8 posti letto vi deve essere un secondo bagno	
Il divano letto può essere utilizzato nei monolocali e nel soggiorno degli appartamenti con più locali	
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Fornitura di energia elettrica	
Fornitura di acqua calda e fredda	
Riscaldamento dell'alloggio e di eventuali parti comuni	
NOTA: Gli impianti devono essere in regola con la normativa di settore e con i controlli periodici previsti dalla stessa.	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO	
Concordato anticipatamente	
PULIZIA UNITA' ABITABILE	
Ad ogni cambio di cliente	
DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE CIBI (facoltativa in caso di alloggio fornito in porzione di unità abitative) ⁽⁵⁾	
Cucina con lunghezza minima di 1,50 m con almeno due fuochi o piastre e relativa alimentazione	
Frigorifero con scomparto freezer - litri 130	fino a tre posti letto
Frigorifero con scomparto freezer - litri 200	oltre tre posti letto
Lavello con scolapiatti	
Forno o forno a microonde	
Tavolo con sedie proporzionate alla massima capacità ricettiva	
Sedie aggiuntive per eventuali ospiti	due
Divano ed eventualmente poltrona - almeno tre sedute	
Mobile da soggiorno	

Per ciascuna unità abitativa: 1 batteria di pentole da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglie/cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 bollitore elettrico per tè e tisane, 1 pattumiera con sacchetti, 1 adattatore elettrico universale, 1 tovaglia, 2 canovacci da cucina	
Per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiari, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina	
DOTAZIONE CAMERA	
Arredo completo composto da:	
Letto (singolo o doppio)	
Comodino o equivalente per ogni posto letto	
Armadio	
Specchio	
Cestino rifiuti	
Lampada da comodino o equivalente	
DOTAZIONI BAGNO	
Lavandino	
Doccia o vasca	
Tazza	
Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga)	
Chiamata di allarme	
(6)	
Per ciascuna unità abitativa: tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli	
DOTAZIONI GENERALI	
Televisore (preferibilmente)	
Lavatrice e stendino per la biancheria (da posizionare in un locale comune, o in assenza dello stesso, da collocare nel singolo appartamento) o modalità alternativa ⁽⁷⁾	
Scopa, paletta, secchio, spazzolone e straccio per pavimenti e prodotti detergenti per la pulizia della casa e delle stoviglie	
Cassetta di primo soccorso ed estintore (nel rispetto della normativa vigente in materia) (da posizionare in un locale comune, o in assenza dello stesso, da collocare nel singolo appartamento)	
Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico	
Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese	
Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi	
Manuale con informazioni minime relative al funzionamento delle dotazioni della casa in italiano e inglese	
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE	
Manutenzione dell'alloggio	
Assistenza di manutenzione delle unità abitative	

Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate	
NOTA	
<i>Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento.</i>	
STATO DI MANUTENZIONE:	
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza	
Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione	

(5) Le parole sono state aggiunte dalla lett. a) del punto 2 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

(6) Le parole sono state soppresse dalla lett. a) del punto 2 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

(7) Le parole sono state aggiunte dalla lett. a) del punto 2 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

ALLEGATO C

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

FORESTERIE LOMBARDE

CAPACITA' RICETTIVA	
Numero camere	massimo 6
Numero posti letto	massimo 14
REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI OBBLIGATORI	
CAMERE ⁽⁸⁾	
(8)	(8)
(8)	(8)
(8)	(8)
LOCALE COMUNE	
Locale comune esclusivamente qualora siano offerti servizi di somministrazione per consumazione prima colazione, sala pranzo.	14 mq
BAGNO	
Bagno almeno uno ogni due camere	In riferimento ai requisiti di abitabilità, superficie idonea a contenere, wc, lavabo, doccia (o vasca) e bidet . Se tecnicamente impossibile installare il bidet, è ammessa deroga
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni	
Impianto di erogazione acqua calda e fredda	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
CONTRASSEGNO DISTINTIVO REGIONALE	
Da esporre all'esterno della residenza	
SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO	
Concordato anticipatamente	
BIANCHERIA	
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana	
Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	
PULIZIA UNITA' ABITABILE	
Ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	
Riassetto giornaliero delle stanze e pulizia dei bagni	
DOTAZIONE CAMERA	
Arredo completo composto da:	
Letto (singolo o doppio)	
Comodino o equivalente per ogni posto letto	
Armadio	
Specchio	
Cestino rifiuti	
Lampada da comodino o equivalente	
Televisore (preferibilmente)	

Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per te e tisane	
DOTAZIONI BAGNO	
Lavandino	
Doccia o vasca	
Tazza	
Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga)	
Chiamata di allarme	
Per ciascuna persona ospitabile: telo da bagno, asciugamano, salvietta	
Per ciascuna unità abitativa: tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli	
DOTAZIONI GENERALI	
Connessione internet gratuita (wi-fi) fatta salva l'impossibilità tecnica ⁽⁹⁾	almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
Telefono ad uso comune	
Cassetta di primo soccorso e dotazione antincendio nel rispetto della normativa vigente in materia ⁽¹⁰⁾	
Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico	
Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese	
Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi in italiano e inglese	
Manuale con informazioni minime relative al funzionameno delle dotazioni in italiano e inglese	
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE	
Manutenzione dell'alloggio	
Assistenza di manutenzione delle unità abitative	
Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate	
NOTA	
<i>Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento.</i>	
STATO DI MANUTENZIONE:	
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza	
Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione	
EVENTUALI SERVIZI COMPLEMENTARI	
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	
Esclusivamente per le persone alloggiate	

(8) I requisiti dimensionali minimi obbligatori delle camere sono state eliminati dalla lett. a) del punto 3 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

(9) Le parole sono state aggiunte dalla lett. b) del punto 3 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

(10) Le parole sono state sostituite dalla lett. c) del punto 3 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

ALLEGATO D

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

LOCANDE

CAPACITA' RICETTIVA	
Numero camere	massimo 6
Numero posti letto	massimo 14
REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI OBBLIGATORI	
CAMERE ⁽¹¹⁾	
(11)	(11)
(11)	(11)
(11)	(11)
LOCALE COMUNE	
Locale comune per lettura, intrattenimento ed altri usi polivalenti	14 mq
BAGNO	
Bagno almeno uno ogni due camere	In riferimento ai requisiti di abitabilità, superficie idonea a contenere, wc, lavabo, doccia (o vasca) e bidet . Se tecnicamente impossibile installare il bidet, è ammessa deroga
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni	
Impianto di erogazione acqua calda e fredda	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
CONTRASSEGNO DISTINTIVO REGIONALE	
Da esporre all'esterno della residenza	
SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO	
Concordato anticipatamente	
BIANCHERIA	
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana	
Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	
PULIZIA UNITA' ABITABILE	
Ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	
Riassetto giornaliero delle stanze e pulizia dei bagni	
DOTAZIONE CAMERA	
Arredo completo composto da:	
Letto (singolo o doppio)	
Comodino o equivalente per ogni posto letto	
Armadio	
Specchio	
Cestino rifiuti	

Lampada da comodino o equivalente	
Televisore (preferibilmente)	
Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per tè e tisane	
DOTAZIONI BAGNO	
Lavandino	
Doccia o vasca	
Tazza	
Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga)	
Chiamata di allarme	
Per ciascuna persona ospitabile: telo da bagno, asciugamano, salvietta	
Per ciascuna unità abitativa: tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli	
DOTAZIONI GENERALI	
Connessione internet gratuita (wi-fi) fatta salva l'impossibilità tecnica ⁽¹²⁾	almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
Telefono ad uso comune	
Cassetta di primo soccorso e dotazione antincendio nel rispetto della normativa vigente in materia ⁽¹³⁾	
Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico	
Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese	
Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi in italiano e inglese	
Manuale con informazioni minime relative al funzionameno delle dotazioni in italiano e inglese	
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE	
Manutenzione dell'alloggio	
Assistenza di manutenzione delle unità abitative	
Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate	
NOTA	
<i>Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento.</i>	
STATO DI MANUTENZIONE:	
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza	
Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione	

(11) I requisiti dimensionali minimi obbligatori delle camere sono state eliminate dalla lett. a) del punto 4 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

(12) Le parole sono state aggiunte dalla lett. b) del punto 4 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

(13) Le parole sono state sostituite dalla lett. c) del punto 4 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

ALLEGATO D BIS

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

LOCANDE DI NUOVA COSTRUZIONE

CAPACITA' RICETTIVA	
Numero camere	massimo 6
Numero posti letto	massimo 14
CARATTERISTICHE STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARIE (valgono i riferimenti delle strutture ricettive alberghiere ad una stella) ⁽¹⁴⁾	
SALE O AREE COMUNI	
Area comune di superficie complessiva non inferiore a 14 mq	
BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE	
Ogni camera deve essere dotata di bagno completo dotato di acqua calda e fredda con lavabo, wc, bidet, doccia o vasca.	
CAMERE ⁽¹⁵⁾	
(15)	
(15)	
(15)	
(15)	
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Vedi ALLEGATO D - LOCANDA	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
Vedi ALLEGATO D - LOCANDA	

(14) Le parole sono state inserite dalla lett. a) del punto 5 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

(15) I requisiti dimensionali minimi obbligatori sono state eliminate dalla lett. b) del punto 5 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

ALLEGATO E	
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	
BED & BREAKFAST	
CAPACITA' RICETTIVA	
Numero camere	massimo 4
Numero posti letto	massimo 12
REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI OBBLIGATORI	
CAMERE ⁽¹⁶⁾	
(16)	(16)
(16)	(16)
(16)	(16)
LOCALE COMUNE	
Locale comune per consumazione prima colazione, lettura, intrattenimento ed altri usi polivalenti situato all'interno della struttura ricettiva	14 mq
BAGNO	
Bagno	In riferimento ai requisiti di abitabilità, superficie idonea a contenere, wc, lavabo, doccia (o vasca) e bidet . Se tecnicamente impossibile installare il bidet, è ammessa deroga
Qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa.	
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni	
Impianto di erogazione acqua calda e fredda	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
CONTRASSEGNO DISTINTIVO REGIONALE	
Da esporre all'esterno della residenza	
SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO	
Concordato anticipatamente	
BIANCHERIA	
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana	
Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	
PULIZIA UNITA' ABITABILE	
Ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	
Riassetto giornaliero delle stanze e pulizia dei bagni	
DOTAZIONE CAMERA	
Arredo completo composto da:	
Letto (singolo o doppio)	
Comodino o equivalente per ogni posto letto	
Armadio	

Specchio	
Cestino rifiuti	
Lampada da comodino o equivalente	
Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per tè e tisane	
DOTAZIONI BAGNO	
Lavandino	
Doccia o vasca	
Tazza	
Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga)	
Chiamata di allarme	
Per ciascuna persona ospitabile: telo da bagno, asciugamano, salvietta	
Per ciascuna unità abitativa: tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli	
DOTAZIONI GENERALE	
Connessione internet gratuita (wi-fi) fatta salva l'impossibilità tecnica ⁽¹⁷⁾	almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
Cassetta di primo soccorso e dotazione antincendio nel rispetto della normativa vigente in materia ⁽¹⁸⁾	
Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico	
Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese	
Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi in italiano e inglese	
Manuale con informazioni minime relative al funzionamento delle dotazioni in italiano e inglese	
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE	
Manutenzione dell'alloggio	
Assistenza di manutenzione delle unità abitative	
Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate	
NOTA	
<i>Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento.</i>	
STATO DI MANUTENZIONE:	
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza	
Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione	

(16) I requisiti dimensionali minimi obbligatori delle camere sono state eliminate dalla lett. a) del punto 6 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

(17) Le parole sono state aggiunte dalla lett. b) del punto 6 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

(18) Le parole sono state sostituite dalla lett. c) del punto 6 dell'allegato 1 alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6812

ALLEGATO F	
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	
RIFUGI ALPINISTICI	
REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARI DEI RIFUGI ALPINISTICI	
LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO	
Un volume minimo di 10 metri cubi e, in presenza di letti a castello, un'altezza minima di 2,10 metri;	
Un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 3,5 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di un metro, e a 4 metri cubi per persona se si tratta di camere;	
Aerazione naturale o meccanica;	permanente
Un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/30 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/20 per gli altri locali.	
I rifugi con apertura non continuativa hanno un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto, accessibile dall'esterno - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento	
LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI DESTINATI AGLI UTENTI	
Rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri;	
N. w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento;	uno
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata.	
N. docce, salvo casi in cui la dotazione idrica o vincoli strutturali non lo consentano.	almeno una
SERVIZI IGIENICI DESTINATI AL PERSONALE	
N. w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande;	uno
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata;	
N. docce	una
LOCALI ADIBITI A CUCINA	
Altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza minima delle porte pari a 65 centimetri;	
Rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;	
N. zone per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile;	una
N. lavelli con doppia vasca con acqua calda e fredda - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento;	uno
N. zone cottura dotate di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata areazione naturale;	una
N. finestre apribili, dotate di rete protettiva contro gli insetti.	almeno una
LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE	

Altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza delle porte non inferiore a 65 centimetri;	
Una superficie complessiva di almeno 25 metri quadrati e una superficie di almeno 0,90 metri quadrati a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio;	
Un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento.	

ALLEGATO G	
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	
RIFUGI ESCURSIONISTICI	
REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARI DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI	
LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO	
Un volume minimo di 20 metri cubi e un'altezza minima di 2,20 metri	
Un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 4 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di 1,5 metri, e a 6 metri cubi per persona se si tratta di camere - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento	
Aerazione naturale o meccanica	permanente
Un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/14 per gli altri locali	
N. camere accessibili ai disabili	almeno una
LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI DESTINATI AGLI UTENTI	
Rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri	
N. w.c. con lavabo, di cui uno accessibile ai disabili, ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro e bar	due
N. w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso di locali adibiti al pernottamento	uno
n. docce, accessibili anche ai disabili	almeno una
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
SERVIZI IGIENICI DESTINATI AL PERSONALE	
N. w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande	uno
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
N. docce	una
LOCALI ADIBITI A CUCINA	
Un'altezza non inferiore a 2,40 metri;	
Rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;	
N. zone per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile;	una
N. lavello con doppia vasca con acqua calda e fredda - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento;	uno
N. zone cottura dotate di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata areazione naturale;	una
N. finestre apribili, dotate di rete protettiva contro gli insetti.	almeno una
LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE	
Superficie complessiva di almeno 30 metri quadrati e una superficie di almeno 1 metro quadrato a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio;	

Un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/14 delle superfici di pavimento;	
Sono accessibili ai disabili.	
REQUISITI DI ACCESSIBILITA'	
I requisiti di accessibilità ai disabili sono rispettati, fatta salva l'impossibilità di tecnica di realizzare gli interventi, certificata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, come previsto dall'articolo 34 comma 3 della legge regionale 27/2015	



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4777

SEDUTA DEL 28/07/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Barbara Mazzali

Oggetto

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 5 AGOSTO 2016, N. 7 (DEFINIZIONE DEI SERVIZI, DEGLI STANDARD QUALITATIVI E DELLE DOTAZIONI MINIME OBBLIGATORIE DEGLI OSTELE PER LA GIOVENTÙ, DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, DELLE FORESTERIE LOMBARDE, DELLE LOCANDE E DEI BED AND BREAKFAST E REQUISITI STRUTTURALI ED IGIENICO - SANITARI DEI RIFUGI ALPINISTICI ED ESCURSIONISTICI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE 1° OTTOBRE 2015, N. 27 (POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO LOMBARDO)). DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI E DEI SERVIZI DEGLI ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE PER FINALITÀ TURISTICHE" - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paola Negroni

Il Dirigente Michele Sebastiano Barca



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la Legge Regionale 1° ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”;

VISTA la Legge Regionale 6 dicembre 2024, n. 20 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024” e in particolare l'articolo 15 che ha modificato la soprarichiamata l.r. n. 27/2015 con l'introduzione:

- all'articolo 37, di un nuovo comma 3 bis che dispone che con Regolamento regionale siano definiti, nel rispetto della normativa statale vigente, i requisiti minimi degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e i servizi erogati in tali alloggi, fermi restando i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione (art. 15, comma 1, lett. a), della l.r. n. 20/2024);
- all'articolo 38, di un nuovo comma 1 bis che dispone in merito alle procedure amministrative da avviare presso il Comune nel cui territorio si svolge l'attività di locazione per finalità turistiche e precisamente l'obbligo di presentare “Segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA) in caso di gestione gestite in forma imprenditoriale e di “Comunicazione di inizio attività” (CIA) nel caso di gestione non imprenditoriale (art. 15, comma 1, lett. c), della citata l.r. 20/2024);

VISTO il Regolamento regionale del 5 agosto 2016, n. 7, “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della l.r. n. 27/2015 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”;

DATO ATTO che con D.G.R. del 9 giugno 2025, n. 4506 è stata approvata la proposta di Regolamento avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della l.r. n. 27/2015” che è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 42 dello Statuto;

PRESO ATTO del parere favorevole senza osservazioni espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24 luglio 2025;

VISTO il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con la DCR n. XII/42 del 20 giugno 2023;

RICHIAMATA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)". Definizione dei requisiti minimi e dei servizi degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dalle modifiche al Regolamento regionale n. 7/2016 e dal nuovo allegato G bis al medesimo Regolamento;
2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO A)

“Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)). Definizione dei requisiti minimi e dei servizi degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche”

Art. 1

(Modifiche al r.r. 7/2016 e introduzione dell'allegato G bis)

1. Al regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è così sostituito: *“Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”*;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Sono, altresì, definiti, in attuazione di quanto previsto al comma 3 bis dell'articolo 37 della l.r. 27/2015, i requisiti minimi e i servizi erogati negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche, ivi incluse le locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) aventi finalità turistica.”;

c) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

(Requisiti minimi degli alloggi o parti di essi dati in locazione per finalità turistiche e servizi erogati in tali alloggi)

- 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano i requisiti minimi e i servizi erogati negli alloggi, o parti di essi, dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 1.*
- 2. Gli alloggi di cui al comma 1, oltre a possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, hanno i requisiti minimi e offrono i servizi di cui all'allegato G bis.*

3. *Gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione.*";

e) il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato;

f) al comma 3 dell'articolo 8 le parole: "Alla comunicazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: *"Alla comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 27/2015 relativa alle case e appartamenti per vacanze e a quella di cui all'articolo 38, comma 1 bis, della medesima legge, relativa alle locazioni per finalità turistiche gestite in forma non imprenditoriale"*;

g) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: "è approvata la modulistica unificata di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: *"è approvata la modulistica unificata delle SCIA di cui al comma 1 e delle comunicazioni di cui al comma 3"*;

h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Altezze minime dei locali delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast, nonché degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche)

1. *L'altezza minima netta delle camere da letto e delle unità abitative delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast, nonché degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 1 è quella prevista dalle norme e dai regolamenti edilizi ed igienico sanitari vigenti in materia.*";

i) dopo il comma 5 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

"5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche agli alloggi di cui all'articolo 1, comma 1 bis."

2. Dopo l'allegato G al r.r. 7/2016 è aggiunto, in fine, l'allegato G bis (Requisiti minimi obbligatori e servizi erogati negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche), nel testo riportato in allegato al presente regolamento.

ALLEGATO G bis

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI E SERVIZI EROGATI NEGLI ALLOGGI O PORZIONI DEGLI STESSI DATI IN LOCAZIONE PER FINALITA' TURISTICHE

CAPACITA' DELL'ALLOGGIO	
Il massimo della capacità degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche, fatti salvi i requisiti di abitabilità, è calcolata in relazione alla Superficie Utile (al netto dei servizi e della cucina) con la seguente formula applicando una tolleranza del 5%. Esempio: n. massimo di ospiti = Superficie Utile / mq ○ fino a 48 mq, n. 1 posto letto per ogni 8 mq; ○ da 49 a 84 mq, n. 1 posto letto ogni 12 mq; ○ oltre 85 mq, n. 1 posto letto ogni 14 mq i parametri via via crescenti vanno applicati alle differenti fasce di superficie di ogni alloggio (esempio: appartamento di 84 mq; $48/8 = 6$ posti letto più $(84 - 48)/12 = 3$, capacità dell'alloggio 9 posti letto) Oltre 8 posti letto vi deve essere un secondo bagno	
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Fornitura di energia elettrica	
Fornitura di acqua calda e fredda	
Riscaldamento dell'alloggio e di eventuali parti comuni	
NOTA: <i>Gli impianti devono essere in regola con la normativa di settore e con i controlli periodici previsti dalla stessa.</i>	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO	
Concordato anticipatamente	
PULIZIA UNITA' ABITABILE	
al cambio dell'ospite	
REQUISITI MINIMI DEI LOCALI CUCINA/SOGGIORNO	
Cucina completa dotata di frigorifero, lavello scolapiatti, forno o sistema alternativo per la cottura dei cibi	
Tavolo con sedie proporzionate alla massima capacità dell'alloggio	
Sedie aggiuntive per ulteriori ospiti	due
Divano ed eventualmente poltrona in proporzione alla massima capacità dell'alloggio	
Il divano letto può essere utilizzato nei monolocali e nel soggiorno degli appartamenti con più locali	

Mobile da soggiorno	
Per ciascuna unità abitativa: dotazione di pentolame, posate e piatti in adeguata proporzione con la capacità dell'alloggio	
REQUISITI CAMERA	
Arredo completo composto da:	
Letto (singolo o doppio)	
Comodino o equivalente per ogni posto letto	
Armadio	
Specchio	
Cestino rifiuti	
Lampada da comodino o equivalente	
REQUISITI BAGNO	
Lavandino	
Doccia o vasca	
Tazza	
Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga)	
REQUISITI GENERALI	
Dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge, aventi le caratteristiche e da ubicare secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 come convertito dalla l. 191/2024	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE	
Manutenzione dell'alloggio	
Riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorate	
STATO DI MANUTENZIONE:	
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti e devono rispettare tutte le norme di sicurezza,	
Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione.	
SERVIZI ACCESSORI	
fornitura biancheria al cambio dell'ospite	